



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.
(deliberazione C.C. n. 6 in data 2.2.2004)

Art. 1 - Istituzione.

Nell'ambito della propria potestà impositiva, prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, è introdotto nei procedimenti di accertamento dei tributi di competenza, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 50, della Legge 449/97 e dal D.Lgs. 218/97.

Art. 2 - Definizione ed ambito di applicazione.

L'accertamento con adesione è lo strumento con il quale viene definita una pendenza tributaria vantata dal Comune nei confronti del singolo o di più contribuenti coobbligati.

Esso avviene esclusivamente in contraddittorio con tutti i contribuenti cointeressati o con i loro rappresentanti muniti di specifica delega scritta.

L'istituto riguarda tutti i tributi comunali, nell'ambito delle specifiche normative di legge e regolamentari.

Il contraddittorio instaurato con il contribuente può avere per oggetto solamente la valutazione della base imponibile prevista per ciascun tributo suscettibile di diversa interpretazione sia qualitativa che quantitativa.

Art. 3 - Avvio del procedimento.

L'azione per l'avvio del procedimento può essere proposta:

- a) su iniziativa del funzionario responsabile della gestione del tributo, prima della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica;
- b) su iniziativa del contribuente, dopo la notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ed entro i termini per proporre ricorso alla Commissione Tributaria.

Art. 4 - Iniziativa dell'ufficio.

L'ufficio, nel caso in cui rilevi dei cespiti tassabili la cui base imponibile possa essere suscettibile di valutazione discrezionale, può notificare al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) il tipo di tributo, la sua base imponibile ed i periodi che possono essere oggetto di accertamento;
- b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per l'esperimento del tentativo di definizione bonaria della questione;
- c) la comunicazione di quanto previsto all'art. 6.

Art. 5 - Iniziativa del contribuente.

Qualora l'ufficio non abbia ritenuto di invitare il contribuente a comparire, lo stesso al ricevimento dell'avviso di accertamento e comunque entro il termine per proporre ricorso alla Commissione Tributaria può consegnare un'istanza, in carta libera, di richiesta di avvio del procedimento con l'indicazione del proprio recapito anche telefonico o telematico.

La proposizione di eventuale ricorso nelle forme previste dal D.Lgs. 546/92, impedisce la presentazione dell'istanza di definizione agevolata e comporta l'automatica rinuncia alla stessa qualora già inoltrata.

E' comunque fatta salva la possibilità di conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 546/92.

La presentazione dell'istanza da parte del contribuente, comporta la sospensione per un periodo di 30 giorni dei termini per ricorrere alla Commissione Tributaria e per la riscossione del tributo accertato.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio convoca il contribuente anche solo telefonicamente o per via telematica.

In ogni caso il procedimento deve essere definito entro il 30° giorno dalla presentazione dell'istanza.

Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire.

L'invito a comparire non comporta obbligo di presentazione per il contribuente; la mancata partecipazione al contraddittorio, ha come logica conseguenza la rinuncia all'utilizzo della procedura agevolata per la definizione del tributo.

In caso di comprovato e grave impedimento il contribuente dovrà, prima della data di convocazione, chiederne il differimento, che dovrà comunque essere concordato con l'ufficio in modo tale da rispettare i termini di cui all'articolo precedente.

Qualora il contribuente sia stato convocato su iniziativa dell'ufficio prima della notifica dell'avviso di accertamento, la sua mancata presentazione non gli consentirà di attivare successivamente la procedura di cui all'art. 5, avendo egli preventivamente rinunciato alla possibilità di definizione agevolata.

Le conseguenze di queste specifiche disposizioni regolamentari debbono essere chiaramente comunicate nell'invito a comparire emesso dall'ufficio.

Art. 7 - Iter del procedimento.

L'ufficio redige conciso verbale cronologico, dal quale risultino:

- adempimenti dell'ufficio;
- comunicazioni dell'ufficio, anche telefoniche o telematiche;
- comunicazioni del contribuente;
- ogni atto o comportamento rilevante;
- eventuale mancata presentazione del contribuente;
- eventuale esito infruttuoso della procedura;

Negli ultimi due casi il procedimento è concluso e l'accertamento prosegue il suo normale iter.

Nel caso in cui si addivenga all'adesione, il verbale viene integrato con i seguenti dati:

- elementi essenziali dell'accertamento;
- base imponibile concordata;
- motivazioni che hanno portato alla definizione di una diversa base imponibile ed eventuali dichiarazioni del contribuente o dell'ufficio;
- analitica liquidazione del tributo dovuto, delle sanzioni ridotte e degli interessi;
- modalità di pagamento.

L'atto dovrà essere datato e sottoscritto dal contribuente o suo procuratore e dal responsabile della gestione del tributo o suo delegato.

Qualora si tratti di tributo la cui base imponibile non sia oggetto di denuncia da ripetersi annualmente, l'atto di accertamento con adesione ha valore anche per gli anni successivi.

Art. 8 - Pagamenti delle somme dovute.

Il procedimento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla data dell'atto, delle somme ivi indicate.

Il mancato versamento nel termine stabilito, comporta la rinuncia al procedimento, con conseguente riattivazione dell'avviso di accertamento.

Entro il decimo giorno dall'avvenuto versamento il contribuente dovrà portare in visione all'ufficio la relativa quietanza, l'ufficio rilascerà, quindi, la copia dell'atto di accertamento.

Qualora l'importo complessivo dell'accertamento con adesione superi il limite di € 3.000, l'ufficio potrà concedere, a seguito di motivata istanza del contribuente, la rateizzazione massima di otto trimestri e se la somma complessiva fosse superiore a € 20.000 la rateizzazione potrà essere elevata sino ad un massimo di 12 trimestri, previa obbligatoria costituzione di adeguata cauzione fideiussoria anche assicurativa.

Il funzionario responsabile può respingere l'istanza, motivando il relativo provvedimento, qualora ricorrano fondati motivi di pericolo per la riscossione ovvero la somma risulti oggettivamente modesta in rapporto alla capacità contributiva del contribuente.

La concessione od il diniego alla rateizzazione deve essere indicata nell'atto di accertamento con adesione, così come l'importo e la scadenza delle singole rate ed i dati relativi alla cauzione prestata.

Sulle singole rate si applicano gli interessi, calcolati mensilmente, nella misura dell'interesse legale.

La definizione del procedimento, nel caso di pagamento rateale, si perfeziona con il versamento della prima rata.

L'eventuale mancato versamento delle rate successive, comporta la riscossione coattiva di tutte le quote dovute, con preventiva rivalsa sulla cauzione costituita.

Art. 9 - Conseguenze della definizione.

L'accertamento con adesione, una volta divenuto esecutivo, non è sottoponibile a ricorso e non è integrabile o modificabile dall'ufficio.

Solamente nel caso in cui emergano, successivamente alla definizione, nuovi fatti, atti o motivi che possano influire in modo consistente sulle valutazioni effettuate, l'ufficio potrà emettere ulteriore atto di accertamento per la nuova materia imponibile non conosciuta al momento della definizione del procedimento.

Ove l'adesione sia intervenuta a seguito di notifica di avviso di accertamento, ai sensi del precedente art. 6, l'atto di accertamento con adesione sostituisce in tutto e per tutto l'avviso originario.

Art. 10 - Effetti sulle sanzioni.

A seguito del perfezionamento dell'atto di adesione tutte le sanzioni previste per le violazioni che hanno motivato l'accertamento comprese quelle per mancato o insufficiente versamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Detta riduzione non è in ogni caso applicata in caso di mancato perfezionamento dell'adesione o per procedimenti di irrogazione di sanzioni per errori formali o per mancata, carente o tardiva risposta a questionari o mancata trasmissione di atti o documenti.

Art. 11 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004.